



PONTIFICIUM CONSILIUM  
DE LEGUM TEXTIBUS

Prot. N. 16489/2018

Città del Vaticano, 03 dicembre 2018

Illustrissimo professore,

con la sua lettera del 12 novembre u.s., Ella ha chiesto il parere di questo Pontificio Consiglio riguardo due questioni legate alla corretta interpretazione del num. 81 e del num. 90 del documento della CIVCSVA “*Economia a servizio del carisma e della missione. Orientamenti*” alla luce del can. 638 § 3. Tali *Orientamenti*, in particolar modo nei numeri segnalati (n. 81 e n. 90) non intendono modificare la legge universale ma semplicemente «richiamare ed esplicitare alcuni aspetti della normativa canonica sui beni temporali con particolare riferimento alla prassi della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica» (*ivi*, n. 4).

Il n. 81 di tali orientamenti prevede che per tutte le alienazioni superiori alla cifra massima stabilita dalla S. Sede a norma del can. 638 § 3 si richieda *ad validitatem* la licenza della CIVCSVA, indipendentemente dal fatto che tali beni appartengano o meno al patrimonio stabile dell’ente: quest’indicazione rispetta lo spirito dell’intero sistema dei controlli canonici sugli atti e sui beni degli IVC e delle SVA, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà e della legittima autonomia degli istituti.

È prassi del Dicastero competente recepire per le singole Regioni la somma massima fissata dalle Conferenze Episcopali, pertanto se il valore del bene supera la somma massima fissata per le singole Regioni, a norma del can. 638 § 3, è necessario richiedere l’autorizzazione della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, indipendentemente dal fatto che i beni siano ascritti o meno al patrimonio stabile, e questo perché la persona giuridica (Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica) può subire detrimento dall’alienazione di beni appartenenti non solo al patrimonio stabile (cfr. can. 638 §3).


Sembra suffragare tale interpretazione anche il *relator* del *Coetus Studii* «*De Institutis Perfectionis*», che durante i lavori della *sessio XI* così afferma: «Norma est sat simplex et facilis in praxi. In alienationibus ab Institutis faciendis, si summa non superet illam a Conferentia Episcoporum illius regionis determinatam, sufficit consensus moderatoris competentis ad normam iuris particularis. Si vero illam summam superet, **semper recurrendum erit ad Apostolicam Sedem**» (in *Communicationes XXVIII* [1995], p. 120).

La richiesta dell'autorizzazione della Santa Sede deve essere presentata dal Superiore competente dell'Istituto a norma del diritto proprio; deve esprimere la giusta causa (can. 1293 § 1); deve definire le modalità in cui verrà impiegato il ricavato (can. 1294 § 2); deve essere allegata una documentazione peritale, possibilmente giurata (can. 1293 § 1, 2°); per i monasteri *sui iuris*, di cui nel can. 615, e per gli istituti di diritto diocesano, è necessario anche il consenso scritto dell'Ordinario del luogo (can. 638 § 4); il vescovo diocesano, circa i monasteri femminili affidati alla sua peculiare vigilanza, in deroga al can. 638 §4, dà, in quanto ordinario del luogo, il consenso scritto per particolari atti di amministrazione, se stabilito del diritto proprio (Istruzione *Cor Orans*, n. 81). Inoltre la CIVCSVA può richiedere, a norma del can. 1293 § 2, l'assunzione di altre cautele per evitare danni alla Chiesa.

Lo stesso sistema di controlli canonici è inoltre alla base del disposto del n. 90 degli *Orientamenti*, che, in caso di trasferimenti di beni ad enti civili, richiede *ad validitatem* la licenza della CIVCSVA quando il valore del bene da trasferire supera la somma massima stabilita, anche se la persona giuridica è legata all'istituto di vita consacrata o alla società di vita apostolica. Gli *Orientamenti*, circa gli *enti civili collegati all'Istituto*, affermano: «Pur trattandosi di soggetti giuridicamente distinti, il collegamento di tali enti agli Istituti giustifica una particolare attenzione nella loro costituzione e nella loro gestione. L'attività di tali enti, infatti, può mettere a rischio la buona fama dell'Istituto e dar luogo, qualora le leggi civili applicabili lo prevedano, a una responsabilità dell'Istituto per debiti dell'ente collegato. [...] In nessun caso il ricorso a enti civili, in qualunque forma realizzato, può essere utilizzato per eludere i controlli canonici» (*Orientamenti*, n. 89). Inoltre, sembra chiaro che la persona giuridica civile, se è parimenti riconosciuta dall'autorità ecclesiastica secondo il can. 114 § 1 per mezzo di un decreto oppure in forza dello stesso diritto, è anche una persona giuridica nella Chiesa, in caso contrario è solo un ente civile. Sembrerebbe opportuno consigliare alle persone giuridiche civili *legate* alle persone giuridiche canoniche di mettere in atto, se del caso, gli opportuni procedimenti per un eventuale riconoscimento da parte dell'autorità ecclesiastica competente.

Con l'auspicio che tali rilievi possano risultare utili, profitto della circostanza per confermarvi, con sentimenti di cordiale ossequio,

dev.mo *in Domino*

+   
✠ Filippo Iannone, O.C.  
Presidente

+   
✠ Juan Ignacio Arrieta  
Segretario